

**ÀNCORA SERVIZI**  
**Società Cooperativa Sociale**

**STATUTO**

**Assemblea dei Soci 9 maggio 2016**

---

**Titolo I**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

ART. 1

È costituita con sede in Bologna la Società cooperativa per azioni denominata “Ancora Servizi società cooperativa sociale”

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 2

La Cooperativa avrà durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

**Titolo II**  
**SCOPO - OGGETTO**

ART. 3

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

I regolamenti interni disciplinano i criteri e le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi, occasionalmente e temporaneamente, anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. Per particolari esigenze organizzative che richiedano prestazioni lavorative da parte di soggetti diversi da soci, si rinvia alle decisioni dell'organo amministrativo.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514.

Per il requisito della prevalenza, è applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies disp. att. cod. civ.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad Associazioni Nazionali di categoria e alle relative Associazioni Regionali, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4

Nell'ambito delle finalità indicate al superiore art. 3, e tenuto conto della qualificazione professionale dei soci, la Cooperativa ha per oggetto:

Servizi socio-sanitari, assumere in convenzione la gestione di reparti o di specifici servizi all'interno di Policlinici, Ospedali, Case di Riposo e di Cura, Centri Diurni, Residenziali o Semiresidenziali e di altri enti similari. Gestire direttamente o in regime di convenzione servizi di Assistenza di Base o qualificata, Assistenza Infermieristica, Fisioterapica, Sociale, Educativa,

Animazione ecc., finalizzati al recupero, al reinserimento e alla prevenzione, in favore di anziani, ammalati, portatori di handicap, inabili, tossicodipendenti, disadattati, emarginati, detenuti ed ex detenuti, minori a rischio di devianza e ogni genere di categoria socialmente indifesa e/o svantaggiata, presso centri appositamente creati o a domicilio; attivare servizi di Telesoccorso.

Servizi scolastici e parascolastici, promuovere e assumere in convenzione da enti pubblici e/o privati lo svolgimento di singoli servizi o la gestione di asili nido, mense e servizi di cucina, campi solari, scuole di ogni ordine e grado, centri educativi e ricreativi per l'infanzia, per persone svantaggiate e portatori di handicap. Interventi educativi, didattici, ricreativi, culturali, di assistenza, sostegno, accompagnamento, pulizia e sorveglianza. Organizzazione e gestione di corsi didattici e d'aggiornamento individuali e collettivi, rivolti ai propri soci e a esterni, sulle tematiche del presente oggetto sociale, nonché di altre iniziative volte all'informazione e alla promozione individuale, culturale e sociale di giovani, donne, immigrati, terza età e ogni genere di categoria svantaggiata; ideazione e conduzione del servizio Informagiovani, gestione di servizi per i cittadini, servizi turistici in genere, anche in convenzione con enti pubblici o privati.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussori e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- e) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È comunque tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- f) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- g) la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Il tutto con espressa esclusione delle attività di cui alle Leggi 1 e 197/1991 e DL. 385/1993.

### **Titolo III SOCI**

#### **Capo I I soci lavoratori**

##### **Sezione I**

##### **ART. 5**

Sono denominati "soci lavoratori" i titolari di azioni di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, nelle diverse forme disciplinate dal

regolamento interno, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori in cui opera la cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere, altresì, ammessi come "soci lavoratori" anche elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, sottoscrivendo il relativo contratto con la cooperativa.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

In nessun caso possono essere "soci lavoratori" coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I nuovi soci lavoratori con i quali si intende instaurare un ulteriore rapporto di lavoro con patto di prova a termini di regolamento interno possono essere ammessi dal Consiglio di Amministrazione in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano i medesimi diritti dei soci lavoratori a eccezione del diritto al ristorno e del diritto al voto; su di loro gravano altresì i medesimi obblighi previsti per i soci lavoratori, salvo il versamento del 10% a titolo di acconto sul capitale sottoscritto previsto all'art. 7 seguente. Detto versamento dovrà essere eseguito entro 2 mesi dal decorso del periodo di cui al comma seguente.

Al termine di un periodo di sei mesi e nei limiti di legge, il nuovo socio lavoratore eventualmente ammesso alla categoria speciale godrà automaticamente, e senza che sia necessaria alcuna formalità, di tutti i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

#### ART. 6

Chi intende essere ammesso come "socio lavoratore" dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione maggiorato del sovrapprezzo eventualmente stabilito dall'assemblea;
- d) l'assunzione dell'obbligo, in caso di ammissione, di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione sarà comunicata all'interessato.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicare tale delibera agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

## Sezione II

### ART. 7

Le azioni sottoscritte, e il relativo eventuale sovrapprezzo, potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 10 % entro 2 mesi dalla delibera di ammissione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

I “soci lavoratori” sono obbligati:

- 1) al versamento del capitale sottoscritto e del relativo sovrapprezzo con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 3) a concorrere alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- 4) a mettere a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.
- 5) A contribuire all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, a prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità ed alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 1 e 3 della L. n. 142/2001.

### ART. 8

È fatto divieto ai “soci lavoratori” salvo diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: (i) di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, (ii) di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, (iii) di avere interessenze dirette ovvero esercitare imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima.

La violazione del presente articolo da parte del socio lavoratore determinerà, oltre a eventuali provvedimenti di esclusione e/o disciplinari, il pagamento di una penale pari al 4% delle retribuzioni percepite presso la Cooperativa nell'anno solare precedente quello in cui è stata compiuta la violazione o, nel caso in cui il rapporto duri da meno di due anni, negli ultimi 12 mesi precedenti.

### Art. 9

Le azioni dei soci lavoratori sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio esprimerà il suo gradimento sulla cessione della quota previo inoltro da parte del socio della domanda di autorizzazione alla cessione, che dovrà essere sottoscritta anche dall'eventuale cessionario della quota in ottemperanza alle disposizioni delle lettere da a) a d) dell'art. 6 del presente statuto.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della ricezione della domanda di cui innanzi.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione alla cessione deve essere motivato.

L'impugnazione di tale diniego è disciplinata dalla Legge.

## Sezione III

### ART. 10

La qualità di “socio lavoratore” si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Il socio è tenuto al rispetto delle norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle altre deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali sino al momento in cui iniziano a decorrere gli effetti del recesso o dell'esclusione, a norma delle clausole seguenti. In mancanza, è tenuto al risarcimento dei danni.

#### ART. 11

Oltre che nei casi inderogabili previsti dalla Legge, può recedere il "socio lavoratore" che:

- a) per fatto indipendente dalla sua volontà abbia perduto i requisiti per l'ammissione ovvero non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) abbia presentato le dimissioni dal rapporto di lavoro per motivazioni che il Consiglio di Amministrazione abbia giudicato comprovate.

Il recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata alla società.

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio ne dà immediata comunicazione al socio.

Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, il recesso accolto ha effetto dal momento in cui si esaurisce il periodo di preavviso previsto dal regolamento che disciplina i rapporti mutualistici.

#### ART. 12

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del "socio lavoratore":

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle rate della quota sociale sottoscritta, del relativo sovrapprezzo, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività che, anche se non direttamente concorrente con l'attività della Cooperativa, sia comunque contraria agli interessi sociali, salvo, e nei limiti della deroga espressamente concessa dal Consiglio di Amministrazione o dal presidente della cooperativa, che venga comunicata al socio per iscritto;
- d) salvo il caso di recesso accettato il cui rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa sia cessato per dimissioni, per licenziamento o per un'altra causa prevista dal regolamento interno o dalla Legge ovvero il cui di rapporto autonomo, sia cessato in seguito a recesso per giusta causa della Cooperativa;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morale, alla cooperativa, a titolo esemplificativo promuovendo sistematico boicottaggio dell'attività svolta dalla Cooperativa, fuori dai casi di legittime agitazioni sindacali; diffondendo notizie denigratorie, anche solo fra i soci, sul conto della Cooperativa e/o dei suoi amministratori; violando la riservatezza di dati e informazioni sul conto della Cooperativa, dei soci, dei clienti, dei pazienti e di tutti i terzi che abbiano rapporti con la Cooperativa stessa.

In caso di licenziamento con preavviso, l'esclusione potrà essere subito deliberata; in tale evenienza il rapporto di lavoro, per il periodo residuo coincidente col preavviso, proseguirà in assenza della qualità di socio in capo al lavoratore.

L'esclusione potrà inoltre essere deliberata nei confronti dei "soci lavoratori" non receduti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- (i) siano stati dichiarati interdetti o inabilitati;

- (ii) siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia;
  - (iii) siano divenuti fisicamente o psichicamente inidonei a prestare l'attività lavorativa in favore della Cooperativa per il raggiungimento dell'oggetto sociale
  - (iv) in seguito alla perdita dell'appalto da parte della Cooperativa siano stati assunti da altro datore di lavoro o comunque non siano impiegabili dalla cooperativa in altre posizioni lavorative compatibili con la loro professionalità;
  - (v) abbiano interrotto l'attività lavorativa presso la Cooperativa da almeno un anno;
- L'esclusione ha effetto dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

#### ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione nonché di rifiuto del recesso debbono essere comunicate ai "soci lavoratori" destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.  
L'impugnazione da parte del socio è regolata dalla Legge.

#### ART. 14

La liquidazione della quota sarà effettuata dalla Cooperativa entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al "socio lavoratore" in forza dei seguenti criteri e sulla base del bilancio di esercizio:

- a) I "soci lavoratori" esclusi hanno il diritto al rimborso delle azioni di capitale e al sovrapprezzo rivalutati che siano stati effettivamente versati e purché ancora esistenti nel bilancio di esercizio di cui al primo comma del presente articolo.
- b) I soci lavoratori legittimamente receduti hanno diritto al rimborso delle azioni di capitale e al sovrapprezzo rivalutati che siano stati effettivamente versati e purché ancora esistenti nel bilancio di esercizio di cui al primo comma del presente articolo nonché ai dividendi la cui distribuzione sia stata deliberata dall'assemblea in occasione dell'approvazione del medesimo bilancio di esercizio in applicazione dell'art. 20 n. 3) del presente statuto.
- c) In caso di morte del "socio lavoratore" il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste alla lettera b) che precede.

Il pagamento sarà eseguito dalla Cooperativa entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio di cui al primo comma, salvo che il debito verso il socio venga compensato con controcrediti della Cooperativa per qualunque titolo, ragione o causa, ivi compresa la penale di cui all'art. 8 del presente statuto.

In ogni caso, la Cooperativa avrà diritto a sospendere il pagamento degli importi dovuti al socio in conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale qualora essa abbia subito danni dal comportamento tenuto dal socio in violazione del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. La sospensione del pagamento potrà durare fino alla definizione del giudizio per l'accertamento dei danni pretesi, ovvero sino alla definizione stragiudiziale della controversia che dovesse coinvolgere la Cooperativa.

#### ART. 15

I "soci lavoratori" receduti o esclusi e gli eredi del "socio lavoratore" deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

## Sezione IV

### ART. 16

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi vigenti.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

## **Capo II Soci sovventori**

### ART. 17

Ferme restando le disposizioni di cui al Capo I del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Possono assumere la qualifica di socio sovventore unicamente i soggetti che rivestano anche la qualifica di socio lavoratore ai sensi del capo I del presente statuto.

Per quanto non previsto nel presente capo si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per i soci lavoratori.

### ART. 18

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a 25 (venticinque) euro.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di due azioni.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 31, numero uno, lettera b) del presente statuto.



#### ART.19

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori è effettuata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria che determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il termine minimo di durata del conferimento;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili, e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci lavoratori;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Ai soci sovventori non spettano ulteriori voti rispetto al diritto di voto loro attribuito quali soci lavoratori.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci lavoratori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

#### ART.20

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, le azioni di sovvenzione possono essere cedute esclusivamente ad altri soci lavoratori della Cooperativa.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, decidere di rimborsare al socio sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 23

#### ART. 21

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo 19.

Il recesso per decorso del termine deve essere comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza; in mancanza di comunicazione, come in caso di comunicazione tardiva, il conferimento si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere comunque alla liquidazione indipendentemente dalla richiesta del socio.

La domanda di recesso da socio lavoratore, effettuata ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto, implica automaticamente la contemporanea domanda di recesso da socio sovventore.

#### ART. 22

L'esclusione del socio lavoratore, ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto, comporta l'automatica e contestuale esclusione del medesimo anche dalla sua eventuale qualità di socio sovventore.

L'esclusione potrà altresì essere deliberata, limitatamente alla qualifica di socio sovventore, in caso di mancato versamento delle azioni sottoscritte nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione e la conseguente perdita della qualifica di socio sovventore diventa operante dalla

ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

#### ART. 23

I soci sovventori receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma dell'art. 32.5

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio sovventore, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

### **CAPO III SOCI FINANZIATORI**

#### ART. 24

Ferme restando le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Statuto, la Cooperativa può emettere azioni destinate ai soci finanziatori da offrire in sottoscrizione ai socio ai terzi.

Salvo quanto previsto nel successivo articolo 25, l'emissione di tali azioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso su proposta motivata degli amministratori, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e, nel rispetto delle regole stabilite nel presente Capo, la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad esse attribuiti.

Al consiglio di amministrazione è demandata l'espressione di gradimento sulla richiesta di ammissione necessaria per accedere alla qualifica di socio finanziatore.

#### ART. 25

L'Assemblea straordinaria potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di cui all'articolo precedente, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

In tale evenienza, il Consiglio di Amministrazione potrà emettere le azioni destinate ai soci finanziatori, con le modalità stabilite nel presente Titolo, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'Assemblea e fino all'importo massimo che in quella sede verrà stabilito.

Qualora l'interesse della società lo esiga, il Consiglio di Amministrazione, se autorizzato in tal senso dalla delibera di delega dell'Assemblea straordinaria, potrà escludere o limitare il diritto di opzione, nel rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge.

#### ART. 26

I conferimenti dei sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 250,00 ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa ed attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

I conferimenti, in ogni caso, non possono essere inferiori ad €. 250.000,00 per ogni sottoscrittore.

#### ART.27

Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte in misura pari ad un voto ogni 10 azioni. La concreta determinazione dei criteri di attribuzione dei diritti amministrativi e patrimoniali è rimessa alla delibera di emissione dei titoli adottata in conformità del presente statuto, ovvero alla successiva delibera autorizzativa dell'operazione da parte dell'Assemblea Straordinaria, ove richiesta.

In ogni caso i soci finanziatori, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo socio finanziatore applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portati.

I soci finanziatori hanno il diritto di designare un terzo degli Amministratori, da calcolarsi in rapporto al numero complessivo dei componenti l'Organo Amministrativo come per ciascun mandato triennale stabilito dall'Assemblea nel rispetto del seguente articolo 41.

I soci finanziatori hanno altresì il diritto di designare un terzo del Collegio Sindacale.

#### ART.28

Fermi i limiti imposti dalla legge per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e nel limite di capienza degli utili annuali, le azioni dei soci finanziatori sono remunerate nella misura stabilita nella delibera di emissione.

- a) La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori non potrà eccedere i limiti previsti per i soci cooperatori dall'art. 2514 c.c. e precisamente: Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) Il divieto di distribuire le riserve;
- d) L'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del presente articolo, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sulle azioni emesse ai sensi del presente capo e potrà essere ridotto il capitale conferito dai soci lavoratori e dai soci sovventori unicamente qualora sia già stato ridotto integralmente il capitale conferito dai soci finanziatori.

#### ART. 29

Le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, trascorso comunque il termine minimo di durata del conferimento previsto nella delibera di emissione adottata dall'Assemblea dei soci.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

In caso di mancato gradimento del soggetto indicato dal socio che intende trasferire i titoli il Consiglio di Amministrazione provvederà a indicarne altro gradito e, in mancanza al socio spetterà il diritto di recedere fermo restando il termine minimo di durata del conferimento previsto nella delibera di emissione adottata dall'Assemblea dei soci.

#### ART. 30

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea ovvero dall'Organo Amministrativo in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dei soci finanziatori dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale..

## **Titolo V** **PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

### ART. 31

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - a) dai conferimenti effettuati dai soci lavoratori rappresentati da azioni del valore nominale di €. 50 (cinquanta). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
  - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 25 (venticinque), confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
  - c) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, ciascuna del valore nominale di €. 250,00
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 32 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'art. 7;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

### ART. 32

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società. Gli amministratori documentano altresì la condizione di mutualità prevalente ai sensi di legge nonché le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili destinandoli:

- 1) al fondo di riserva legale per una quota non inferiore al 30%;
- 2) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione per una quota pari al 3%;

- 3) a remunerazione del capitale conferito dai soci finanziatori, nei limiti di cui al precedente articolo 28;
  - 4) a remunerazione del capitale conferito dai soci sovventori, nei limiti di cui al precedente articolo 19;
  - 5) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
  - 6) ad eventuali dividendi ai soci lavoratori in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
- L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili.
- L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### ART. 33

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere distribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore della quota;
- emissione di obbligazione;
- emissione di strumenti finanziari partecipativi ivi comprese le azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto dal Regolamento.

### **Titolo VI ORGANI SOCIALI**

#### ART. 34

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

#### ASSEMBLEE

#### ART. 35

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (Ordine del Giorno). Tale avviso deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima mediante:

- (i) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza
- (ii) pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- (iii) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova della ricezione, nel domicilio anche di posta elettronica risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a

meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, quali ad esempio la consegna o invio di una lettera non raccomandata a ciascun socio, anche contestualmente alla consegna o invio di altri documenti (quali busta paga, comunicazioni di servizio, ecc.) e/o l'affissione dell'avviso di convocazione nelle bacheche dei luoghi di lavoro diversi dalla sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno il giorno successivo rispetto alla prima.

In considerazione del fatto che la Cooperativa opera su larga parte del territorio nazionale, è possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

#### ART. 36

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio con la relazione del Consiglio di Amministrazione; contestualmente determina l'eventuale sovrapprezzo che dovrà essere versato dai nuovi soci in sede di ammissione;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale della Cooperativa;
- 3) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina i componenti il collegio dei sindaci, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi;
- 5) approva i regolamenti interni dei soci lavoratori, dei soci sovventori nonché gli ulteriori regolamenti che gli amministratori riterranno di proporre per disciplinare lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) delibera sulla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 8) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni ovvero entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da

almeno un quinto dei soci lavoratori o da soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti alla loro categoria.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### ART. 37

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali, e in presenza di candidature in numero superiore alle cariche da ricoprire, l'assemblea potrà stabilire che si proceda col sistema della votazione a scrutinio segreto.

#### ART. 38

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

#### ART. 39

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei "soci lavoratori" da almeno novanta giorni e nel libro dei "soci sovventori" da almeno dieci giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun "socio lavoratore" ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun "socio sovventore" avrà diritto a un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il "socio sovventore" persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le Organizzazioni cooperative nazionali, provinciali e regionali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

#### ART. 40

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ART. 41

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n.5 a n. 15 consiglieri eletti dall'assemblea.

L'assemblea modifica, rispetto al numero dei consiglieri in carica, il numero dei componenti l'Organo Amministrativo in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio corrispondente al secondo anno di mandato degli Amministratori in carica:

Nel caso in cui per mancanza sopravvenuta della maggioranza degli amministratori, gli amministratori rimasti in carica ovvero il collegio sindacale convochi d'urgenza l'Assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.42 dello Statuto, il numero dei consiglieri da eleggere rimane quello definito dalla precedente Assemblea dei soci.

Tutti gli Amministratori devono essere soci lavoratori della Cooperativa. Qualora tuttavia siano stati emessi strumenti finanziari partecipativi di cui Capo III del presente Statuto, ai soci finanziatori spetta il diritto di designare un terzo dei membri dell'Organo Amministrativo, ed in tale evenienza i soci finanziatori potranno anche designare soggetti non soci.

Ad eccezione dei Consiglieri eventualmente designati dai soci finanziatori, la perdita per qualunque causa della qualità di socio lavoratore comporta la contestuale ed automatica decadenza dall'incarico di Amministratore. In tale ipotesi, gli altri Amministratori provvederanno secondo quanto previsto dal successivo articolo 42.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ed i suoi componenti sono rieleggibili, salvi i limiti di Legge.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale, inoltre per i consiglieri di amministrazione che nel corso del loro mandato e per i tre anni successivi alla scadenza della carica dovessero cessare il loro rapporto di lavoro per ragioni diverse dal dolo, dalla colpa grave, dalle dimissioni volontarie o dal passaggio ex art. 37 CCNL Coop Sociali, una indennità quantificata in un importo pari a tre volte il periodo di preavviso e comunque non inferiore a sei mensilità.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della cooperativa. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed eventuali più vicepresidenti ; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno degli amministratori, oppure a un comitato esecutivo a eccezione di quelle attribuzioni non delegabili.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da consegnare a mano ovvero da spedire a mezzo fax, oppure tramite posta elettronica, a condizione che sia assicurata la ricezione del messaggio, o, nei casi urgenti, a mezzo telegramma. La convocazione deve essere spedita almeno 3 giorni prima dell'adunanza ovvero, nei casi urgenti, un giorno prima.

In considerazione del fatto che la Cooperativa opera su larga parte del territorio nazionale e poiché i componenti del Consiglio d' Amministrazione possono rappresentare diverse aree geografiche, è possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;



- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le adunanze sono in ogni caso valide, anche in mancanza di convocazione, quando siano comunque presenti tutti i consiglieri in carica e i sindaci; in tal caso l'ordine del giorno deve essere approvato in inizio di seduta all'unanimità.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di "partecipazione cooperativa";

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;

c) redigere i bilanci di esercizio, nonché la propria relazione accompagnatoria e la nota integrativa che devono indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società e la condizione di mutualità prevalente;

d) redigere i regolamenti interni dei soci lavoratori e dei soci sovventori nonché gli ulteriori regolamenti che sembreranno opportuni agli amministratori per una migliore e più funzionale gestione della Cooperativa;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione;

h) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti e i controlli;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;

m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art.4 del presente statuto;

n) istituire e disciplinare circoli di qualità che, organizzati per territorio o per strutture ove opera la Cooperativa, promuovano la partecipazione di tutti i soci lavoratori per rendere un servizio migliore ai committenti e ai pazienti e per migliorare lo spirito di collaborazione fra i soci;

o) deliberare la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### ART. 42

Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Se l'Amministratore venuto meno era stato designato da un socio finanziatore, il Consiglio si atterrà, nell'effettuare la cooptazione, all'indicazione da costui proveniente.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina.

#### ART. 43

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vicepresidente o a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, a impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vicepresidente.

### COLLEGIO SINDACALE

#### ART. 44

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. I sindaci sono eletti, preferibilmente fra i non soci, dall'assemblea la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 in materia di socio finanziatore.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### ART. 45

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale potrà esercitare inoltre il controllo contabile. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa

comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere .

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111-septies, disp. att. cod. civ.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarci verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

## **Titolo VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### ART. 46

L'assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

### ART. 47

In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci finanziatori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- c) al rimborso delle azioni di capitale sociale versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate;
- d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n.59.